

STATUTO

APPE SOCIETA' COOPERATIVA

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: LAMEZIA TERME CZ VIA S.
AVERSA E L. PRECENZANO 12/14

Numero REA: CZ - 187255

Codice fiscale: 03114270790

Forma giuridica: SOCIETA' COOPERATIVA

Indice

Parte 1 - Protocollo del 24-10-2011 - Statuto completo	2
--	---

	ALLEGATO "A"	
	RACCOLTA N. 7445	
	STATUTO SOCIETA' COOPERATIVA	
	TITOLO I	
	DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA	
	Art. 1= <u>Denominazione</u>	
	E' costituita, con sede nel Comune di Lamezia Terme, la Socie-	
	tà cooperativa denominata "A.P.P.E. SOCIETA' COOPERATIVA" in	
	sigla "A.P.P.E. SOC. COOP."	
	La Cooperativa potrà istituire sedi secondarie, succursali,	
	agenzie e rappresentanze, sia in Italia che all'estero, nei	
	modi e termini di legge.	
	Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente sta-	
	tuto e nei relativi regolamenti attuativi, si applicano le di-	
	sposizioni del codice civile e delle leggi speciali sulle coo-	
	perative, nonché le disposizioni in materia di società a re-	
	sponsabilità limitata, in quanto compatibili con la disciplina	
	cooperativistica.	
	Art. 2= <u>Durata e Adesioni</u>	
	La Cooperativa ha durata fino al 31 (trentuno) dicembre 2050	
	(duemilacinquanta) e potrà essere prorogata con deliberazione	
	dell'assemblea.	
	La Cooperativa, previa delibera dell'organo amministrativo può	
	aderire, accettandone gli statuti e i regolamenti, ad una del-	
	le centrali Cooperative.	

TITOLO II

SCOPO - OGGETTO

Art. 3= Scopo Mutualistico

Lo scopo mutualistico che i soci lavoratori intendono perseguire è quello di ottenere, nell'ambito dell'oggetto sociale, tramite la gestione in forma associata e con la prestazione della propria attività lavorativa, continuità di occupazione e le migliori condizioni economiche, sociali e professionali. Ai fini del raggiungimento degli scopi sociali e mutualistici, i soci instaurano con la cooperativa un rapporto di lavoro, in forma subordinata o autonoma, nelle diverse tipologie previste dalla legge, ovvero in qualsiasi altra forma consentita dalla legislazione italiana.

Le modalità di svolgimento delle prestazioni lavorative dei soci sono disciplinate da un regolamento interno approvato ai sensi dell'articolo 6 della legge 3 aprile 2001, n. 142.

La cooperativa può svolgere la propria attività anche con terzi non soci. Riguardo ai rapporti mutualistici la cooperativa deve rispettare il principio della parità di trattamento tra i soci cooperatori.

Art. 4= Oggetto Sociale

Nella costituzione e nella esecuzione dei rapporti mutualistici anche in rispetto dell'art. 2514 del cod. civile, l'Organo Amministrativo deve rispettare il principio di parità di trattamento nei confronti dei soci cooperatori. In funzione della

	quantità e della qualità dei rapporti mutualistici, la parità
	di trattamento deve essere rispettata anche nella ripartizione
	dei ristorni.
	Possono essere redatti regolamenti che determinino i criteri e
	le regole inerenti allo svolgimento dell'attività mutualistica
	tra cooperativa e soci.
	Tali regolamenti, predisposti dall'Organo Amministrativo, de-
	vono essere approvati dall'assemblea con le maggioranze previ-
	ste per le assemblee straordinarie.
	La cooperativa si propone di realizzare, secondo i principi
	della mutualità, valendosi prevalentemente dell'attività lavo-
	rativa dei soci cooperatori, la formazione professionale e
	l'organizzazione e gestione di ogni tipo di corso per l'istru-
	zione dei parrucchieri ed estetisti.
	Pertanto la cooperativa potrà svolgere quanto appresso indica-
	to senza che ciò sia esaustivo della propria attività:
	- creare centri e scuole specializzate per la formazione pro-
	fessionale dei giovani lavoratori;
	- istituire corsi di riqualificazione professionale, aggior-
	namento e specializzazione;
	- offrire servizi educativi destinati all'istruzione e forma-
	zione dei giovani fino a 18 (diciotto) anni;
	- organizzare manifestazioni dimostrative e di aggiornamento
	professionale per le categorie;
	- curare la divulgazione di tutte le novità nel campo della

moda, dei prodotti e l'incentivazione alla creazione di nuovi prodotti e metodi favorendone eventualmente il brevetto ed il marchio depositato;

- promuovere sistemi di acquisto dei prodotti in uso per l'attività direttamente alla fonte di produzione ove ne sia possibile, eliminando inutili intermediazioni, stipulare convenzioni vantaggiose per gli associati, nei confronti dei fornitori;
- promuovere sistemi di acquisto di mobilio, arredamenti in genere, attrezzature specifiche, promuovendo convenzioni vantaggiose con ditte specializzate nell'impianto o nella ristrutturazione dei negozi;

La cooperativa si propone altresì:

- di costituire fondi per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o il potenziamento aziendale; l'adozione di procedure di programmazione pluriennale finalizzate allo sviluppo o all'ammodernamento aziendale; partecipare al rafforzamento del movimento cooperativo italiano.

La cooperativa, avendo sede nel mezzogiorno d'Italia, intende avvalersi di tutte le agevolazioni previste dalle vigenti ed emanande norme in materia, comprese quelle previste dalle leggi regionali con particolare riferimento a quelle in materia di finanziamenti ed incentivi finanziari.

La cooperativa può compiere, nell'interesse dei soci, qualsiasi altra attività ritenuta dall'organo amministrativo necessaria o utile per il perseguimento dello scopo e comunque, atti

	nente o pertinente con lo stesso, come:	
	- compiere operazioni finanziarie e bancarie, ipotecarie ed	
	immobiliari, compreso l'acquisto di mobili ed immobili;	
	- ricorrere a qualsiasi forma di finanziamento proveniente	
	dallo stato, da enti pubblici, istituti di credito, banche,	
	società e privati, concedendo le opportune garanzie reali;	
	- aderire a consorzi, cooperative ed organismi che abbiano	
	scopi similari a quelli della società e che siano integrativi	
	di essa ivi compresi gruppi cooperativi paritetici;	
	- assumere interessenze e partecipazioni, sotto qualsiasi for-	
	ma, di altri organismi cooperativi, anche con scopi consortili	
	e fideiussori, al fine di consolidare e sviluppare il movimen-	
	to cooperativo ed agevolarne gli scambi, gli approvvigionamen-	
	ti ed il credito;	
	- La cooperativa può svolgere, nei limiti consentiti dalla	
	legge, la propria attività anche nei confronti di terzi non	
	soci.	
	- potrà partecipare ad appalti - concorso direttamente o at-	
	traverso la costituzione di consorzi o associazioni temporanee	
	di imprese con altre imprese aventi oggetto analogo od affine	
	al proprio; potrà, ancora, acquistare, vendere, concedere e/o	
	assumere in godimento aziende e/o rami d'azienda. Ed il tutto	
	senza che nessuna di tali attività possa assumere natura fi-	
	nanziaria prevalente o rivolta verso il pubblico.	
	- provvedere all'esercizio di attività strumentali, complemen-	

tari, connesse e/o affini a quelle precedentemente indicate;

ove siano richiesti specifici titoli abilitativi dovrà avvalersi di professionisti (soci - dipendenti e/o terzi) in possesso dei necessari titoli abilitativi alle specifiche attività;

La Cooperativa può ricevere prestiti da soci, finalizzati al raggiungimento dell'oggetto sociale, secondo i criteri ed i limiti fissati dalla legge e dai regolamenti. Le modalità di svolgimento di tale attività possono essere definite anche con apposito regolamento approvato con decisione dei soci. È tassativamente vietata la raccolta del risparmio fra il pubblico sotto ogni forma.

La cooperativa può aderire ad un gruppo cooperativo paritetico ai sensi dell'articolo 2545-septies del codice civile.

TITOLO III

SOCI

Art. 5= Soci ordinari

Il numero dei soci è illimitato e non può essere inferiore al minimo stabilito dalla legge.

Possono essere soci tutte le persone fisiche aventi la capacità di agire, ed in particolare coloro che abbiano maturato una capacità professionale nei settori di cui all'oggetto della cooperativa o che comunque possano collaborare al raggiungimento dei fini sociali con la propria attività lavorativa o professionale.

L'ammissione è finalizzata allo svolgimento effettivo dello scambio mutualistico e all'effettiva partecipazione del socio all'attività economica della cooperativa; l'ammissione deve essere coerente con la capacità economica della cooperativa di soddisfare gli interessi dei soci.

Le nuove ammissioni non devono compromettere l'erogazione del servizio mutualistico in favore dei soci preesistenti.

Non possono essere soci coloro che, esercitando in proprio imprese identiche o affini a quella della cooperativa, svolgano un'attività effettivamente concorrente o in contrasto con quella della cooperativa stessa. A tal fine, l'organo amministrativo dovrà valutare i settori ed i mercati economici in cui operano i soci, nonché le loro dimensioni imprenditoriali.

Art. 6= Domanda di ammissione

Chi intende essere ammesso come socio dovrà presentare all'organo amministrativo domanda scritta che dovrà contenere:

- a)** se persona fisica, l'indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita;
- b)** l'indicazione dell'effettiva attività svolta, della condizione professionale, delle specifiche competenze possedute;
- c)** la dichiarazione di non svolgere attività concorrenti o in contrasto con quella della cooperativa;
- d)** l'ammontare della quota che propone di sottoscrivere, la quale non dovrà comunque essere inferiore, né superiore al limite minimo e massimo fissati dalla legge;

	e) la dichiarazione di attenersi al presente statuto ed alle	
	deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali;	
	f) la dichiarazione di accettazione della clausola compromis-	
	soria di cui all'articolo 27 (ventisette) del presente statu-	
	to.	
	L'organo amministrativo, accertata la sussistenza dei requisiti	
	e delle condizioni di cui al precedente articolo 5 (cinque)	
	e l'inesistenza delle cause di incompatibilità indicati dal	
	medesimo art. 5 (cinque), delibera entro sessanta giorni sulla	
	domanda e stabilisce le modalità ed i termini per il versamen-	
	to della quota del capitale sociale.	
	La delibera di ammissione deve essere comunicata all'interes-	
	sato e annotata a cura degli amministratori nel libro dei	
	soci.	
	Qualora l'accoglimento della domanda di ammissione determini	
	il superamento dei limiti previsti dall'articolo 2519, comma	
	2, del codice civile e, conseguentemente, l'obbligo per la	
	cooperativa di applicare le disposizioni in materia di società	
	per azioni, l'organo amministrativo deve convocare l'assemblea	
	per la modificazione dello statuto.	
	In tal caso, la delibera di ammissione deve essere comunicata	
	all'interessato e annotata a cura degli amministratori nel li-	
	bro dei soci dopo che l'assemblea abbia proceduto alla modifi-	
	cazione dello statuto.	
	In caso di rigetto della domanda di ammissione, gli ammini-	

stratori devono motivare entro sessanta giorni la relativa deliberazione e comunicarla all'interessato. In tal caso, l'aspirante socio può, entro sessanta giorni dalla comunicazione, chiedere che sulla domanda di ammissione si pronunci l'assemblea dei soci in occasione della sua prima successiva convocazione.

Nel caso di deliberazione difforme da quella dell'organo amministrativo, quest'ultimo è tenuto a recepire quanto stabilito dall'assemblea con deliberazione da assumersi entro trenta giorni dalla data dell'assemblea stessa.

Art. 7= Obblighi del socio

Fermo restando gli altri obblighi nascenti dalla legge e dallo statuto i soci sono obbligati:

a) al versamento:

- della quota sottoscritta con le modalità previsti dal successivo art. 15;
- della tassa di ammissione, a titolo di rimborso delle spese di istruttoria della domanda di ammissione;
- del sovrapprezzo, eventualmente determinato dall'assemblea in sede di approvazione del bilancio su proposta dell'organo amministrativo;

b) all'osservanza dello statuto, dei regolamenti interni e delle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali.

Per tutti i rapporti con la cooperativa il domicilio dei soci è quello risultante dal libro soci.

La variazione del domicilio del socio ha effetto dalla rice-

zione della relativa comunicazione da effettuarsi con lettera alla cooperativa.

Art. 8= Perdita della qualità di socio

La qualità di socio si perde:

1) per recesso, esclusione, fallimento o per causa di morte, se il socio è persona fisica;

2) per recesso, esclusione, fallimento, scioglimento o liquidazione se il socio è diverso da persona fisica.

Art. 9= Recesso del socio

Oltre che nei casi previsti dalla legge, può recedere il socio:

a) che abbia perduto i requisiti per l'ammissione;

b) che non si trovi più in grado di partecipare al raggiungimento degli scopi sociali.

La dichiarazione di recesso deve essere comunicata con raccomandata alla società.

Spetta all'organo amministrativo constatare, entro sessanta giorni dalla comunicazione di recesso, se ricorrano i motivi che, a norma della legge e del presente statuto, legittimino il recesso.

Qualora i presupposti del recesso non sussistano, gli amministratori devono darne immediata comunicazione al socio che, entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione, può attivare le procedure arbitrali di cui al successivo articolo 27 (ventisette).

Il recesso ha effetto per quanto riguarda il rapporto sociale e il rapporto mutualistico dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda, trasmessa all'interessato mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno.

Art. 10= Esclusione

L'esclusione sarà deliberata dall'organo amministrativo, oltre che nei casi previsti dalla legge, nei confronti del socio:

- a)** che perda i requisiti per l'ammissione alla cooperativa;
- b)** che non sia più in condizione di svolgere l'attività lavorativa dedotta nel contratto sociale;
- c)** che non ottemperi alle disposizioni del presente statuto, dei regolamenti sociali, delle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali, con inadempimenti che non consentano la prosecuzione del rapporto;
- d)** che, senza giustificato motivo, si renda moroso nel versamento della quota sociale sottoscritta o nei pagamenti di eventuali debiti contratti ad altro titolo verso la società;
- e)** che venga a trovarsi in una delle situazioni di incompatibilità previste dall'art. 5, o che comunque svolga o tenti di svolgere attività in concorrenza alla cooperativa;
- f)** che nell'esecuzione del proprio lavoro commetta atti valutabili quale notevole inadempimento degli obblighi sociali;
- g)** che arrechi, in qualunque modo, gravi danni materiali alla cooperativa o assuma iniziative o comportamenti pregiudizievoli per il conseguimento dello scopo mutualistico o dell'oggetto.

to sociale;

h) che venga condannato con sentenza penale irrevocabile per reati che importino l'interdizione anche temporanea dai pubblici uffici, nonché per reati che, per le modalità di esecuzione e la gravità, non consentano la prosecuzione del rapporto;

i) che nell'esecuzione del rapporto di lavoro subordinato subisca un provvedimento di licenziamento per motivi disciplinari, per giusta causa o giustificato motivo soggettivo.

Contro la deliberazione di esclusione il socio, entro sessanta giorni dalla comunicazione inviata mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, può attivare le procedure arbitrali di cui all'articolo 27 (ventisette).

L'esclusione diventa operante dall'annotazione nel libro dei soci, da farsi a cura dell'organo amministrativo.

Art. 11= Liquidazione

I soci receduti od esclusi hanno diritto al rimborso esclusivamente delle quote interamente liberate, eventualmente rivalutate a norma del successivo dei successivi articoli 14 (quattordici) e 17 (diciassette), lettera c), la cui liquidazione - eventualmente ridotta in proporzione alle perdite imputabili al capitale - avrà luogo sulla base del bilancio dell'esercizio nel quale si è verificato lo scioglimento del rapporto sociale, limitatamente al socio, diventa operativo e, comunque, in misura mai superiore all'importo effettivamente

versato ed eventualmente rivalutato.

La liquidazione può comprendere anche il rimborso del sovrapprezzo, ove versato, qualora sussista nel patrimonio della cooperativa.

Il pagamento è effettuato entro 180 (centottanta) giorni dall'approvazione del bilancio stesso.

Art. 12= Morte del socio

In caso di morte del socio, gli eredi o legatari del socio defunto hanno diritto di ottenere il rimborso delle quote interamente liberate, eventualmente rivalutate, nella misura e con le modalità di cui al precedente articolo 11.

Gli eredi e legatari del socio deceduto dovranno presentare, unitamente alla richiesta di liquidazione del capitale di spettanza, atto notorio o altra idonea documentazione, dalla quale risulti chi sono gli aventi diritto.

Nell'ipotesi di più eredi o legatari, essi dovranno indicare quello tra essi che li rappresenterà di fronte alla Società entro 6 mesi dalla data del decesso.

In difetto di tale designazione si applica l'art. 2347, commi 2 e 3 del codice civile.

Gli eredi provvisti dei requisiti per l'ammissione alla Società possono richiedere di subentrare nella partecipazione del socio deceduto. L'ammissione sarà deliberata dall'Organo amministrativo, previo accertamento dei requisiti, con le modalità e le procedure di cui al precedente art. 7 (sette). In mancanza

za si provvede alla liquidazione ai sensi del precedente art.

11 (undici).

Art. 13= Termini di decadenza, limitazioni al rimborso, responsabilità dei soci cessati

I soci receduti od esclusi e gli eredi del socio deceduto dovranno richiedere il rimborso della quota versata entro i 5 (cinque) anni dalla data di approvazione del bilancio dell'esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale è divenuto operativo.

Le quote per le quali non sarà richiesto il rimborso nel termine suddetto saranno devolute con deliberazione dell'organo amministrativo al fondo di riserva legale.

TITOLO IV

RISTORNI

Articolo 14= Ristorni

L'assemblea che approva il bilancio può deliberare, su proposta dell'organo amministrativo, in materia di ristorno ai soci cooperatori, nel rispetto dei limiti e delle condizioni stabilite dalla normativa vigente, dalle disposizioni del presente statuto e dal relativo apposito regolamento.

Il ristorno è ripartito tra i soci cooperatori proporzionalmente alla qualità e alla quantità degli scambi mutualistici, ovvero alla qualità e quantità delle prestazioni lavorative dei soci ai fini di erogare loro un trattamento economico ulteriore rispetto alle retribuzioni contrattuali, in conformità

con i criteri stabiliti dall'assemblea e/o dall'apposito regolamento.

TITOLO V

PATRIMONIO SOCIALE ED ESERCIZIO SOCIALE

Art. 15= Elementi costitutivi

Il patrimonio della cooperativa è costituito:

a) dal capitale sociale, che è variabile ed è formato dai conferimenti effettuati dai soci ordinari, rappresentati da quote, ciascuna del valore non inferiore ad euro 25,00 (venticinque virgola zero zero) e non superiore ai limiti stabiliti dalla legge;

b) dalla riserva legale formata con gli utili di cui all'articolo 20 (venti) e con il valore delle quote eventualmente non rimborsate ai soci receduti od esclusi ed agli eredi dei soci deceduti;

c) dall'eventuale sovrapprezzo formato con le somme versate dai soci ai sensi del precedente articolo 7 (sette);

d) dalla riserva straordinaria;

e) dalle eventuali riserve divisibili;

f) da ogni altro fondo di riserva costituito dall'assemblea e/o previsto per legge.

Per le obbligazioni sociali risponde soltanto la cooperativa con il suo patrimonio e, conseguentemente, i soci nel limite delle quote sottoscritte.

Le riserve, salvo quelle di cui alla precedente lettera c),

sono indivisibili e, conseguentemente, non possono essere ripartite tra i soci cooperatori durante la vita della cooperativa, né all'atto del suo scioglimento.

Articolo 16= Caratteristiche delle quote

Le quote non possono essere sottoposte a pegno o a vincoli volontari, né essere cedute senza l'autorizzazione dell'organo amministrativo.

Il socio che intenda trasferire le proprie quote deve darne comunicazione all'organo amministrativo con lettera raccomandata.

Salvo espressa autorizzazione dell'organo amministrativo, la cessione può essere effettuata esclusivamente per l'intera quota detenuta dal socio.

Il provvedimento dell'organo amministrativo deve essere comunicato al socio entro sessanta giorni dal ricevimento della richiesta, decorsi i quali il socio è libero di trasferire la propria partecipazione e la cooperativa deve iscrivere nel libro dei soci l'acquirente, a condizione che lo stesso abbia i requisiti previsti dall'articolo 5 (cinque).

In caso di diniego dell'autorizzazione, l'organo amministrativo deve motivare la relativa delibera e comunicarla entro sessanta giorni al socio interessato, il quale, entro i successivi sessanta giorni dalla comunicazione, può attivare le procedure arbitrali di cui all'articolo 27 (ventisette).

Art. 17= Bilancio di esercizio

	L'esercizio sociale va dall'1 (uno) gennaio al 31 (trentuno)
	dicembre di ogni anno.
	Alla fine di ogni esercizio sociale l'organo amministrativo
	provvede alla redazione del bilancio, previo esatto inventa-
	rio, da compilarsi in conformità alle norme di legge.
	Il bilancio deve essere presentato all'assemblea dei soci per
	l'approvazione entro centoventi giorni dalla chiusura dell'e-
	sercizio sociale, ovvero entro centottanta giorni qualora ri-
	corrano le condizioni di cui all'ultimo comma dell'articolo
	2364 c.c., certificate dall'organo amministrativo in sede di
	relazione sulla gestione o in assenza di questa, nella nota
	integrativa al bilancio.
	L'assemblea che approva il bilancio delibera sulla distribu-
	zione degli utili annuali in rispetto all'art. 2514 del cod.
	civ. destinandoli:
	a) a riserva legale nella misura non inferiore a quella previ-
	sta dalla legge;
	b) al Fondo Mutualistico per la promozione e lo sviluppo della
	cooperazione di cui all'art. 11 della legge 31 gennaio 1992 n.
	59, nella misura del 3% (tre per cento);
	c) a rivalutazione gratuita del capitale sociale, nei limiti
	ed alle condizioni previsti dall'art. 7 della legge 31 gennaio
	1992, n. 59;
	d) ad eventuale ripartizione dei ristorni nel rispetto dei li-
	miti e delle modalità previste dal precedente articolo 14

(quattordici);

e) ad eventuale remunerazione del capitale sociale effettivamente versato in misura non superiore al limite stabilito dalla legge ai fini del riconoscimento dei requisiti mutualistici;

f) la restante parte a riserva straordinaria ovvero ai fondi di cui alle lettere e) ed f) dell'art. 15 (quindici);

Gli utili debbono essere prevalentemente destinati a finalità mutualistiche, intendendo per tali l'incremento delle riserve di natura indivisibile, il contributo al Fondo mutualistico e l'erogazione del ristorno.

La ripartizione di ristorni ai soci cooperatori, ai sensi del precedente articolo 14 (quattordici), è consentita solo una volta effettuate le destinazioni degli utili di cui alle precedenti lettere a) e b).

TITOLO VI

ORGANI SOCIALI

Art. 18= Organi

Sono organi della Società:

a) l'Assemblea dei soci;

b) il Consiglio di Amministrazione o l'Amministratore Unico;

c) il Collegio dei sindaci, se nominato.

Art. 19= Assemblea

La convocazione dell'Assemblea deve effettuarsi, a cura dell'Organo amministrativo, mediante lettera raccomandata A.R,

inviata 8 (otto) giorni prima dell'adunanza, contenente l'ordine del giorno, il luogo (nella sede sociale o altrove purché in Italia), la data e l'ora della prima e della seconda convocazione, che deve essere fissata in un giorno diverso da quello della prima.

L'Organo Amministrativo potrà, a sua discrezione, ed in aggiunta a quella obbligatoria stabilita dal primo comma, usare altre forme di pubblicità diretta a meglio diffondere tra i soci l'avviso di convocazione.

In mancanza dell'adempimento delle suddette formalità, l'Assemblea si reputa validamente costituita quando ad essa partecipano tutti i soci con diritto di voto e tutti gli Amministratori ed i Sindaci (quest'ultimi ove nominati) sono presenti, e nessuno si oppone alla trattazione degli argomenti.

Art. 20= Funzioni dell'Assemblea

L'Assemblea:

- 1) approva il bilancio e destina gli utili;
- 2) procede alla nomina dell'Organo Amministrativo;
- 3) procede alla eventuale nomina dei Sindaci e del Presidente del Collegio sindacale;
- 4) determina la misura dei compensi da corrispondere agli Amministratori ed ai Sindaci;
- 5) approva i regolamenti interni;
- 6) delibera di compiere operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale determinato nell'atto

	costitutivo o una rilevante modificazione dei diritti dei
	soci;
	7) provvede alle modifiche dell'Atto Costitutivo;
	8) delibera sulla responsabilità dell'Organo Amministrativo e
	dei Sindaci;
	9) delibera su tutti gli altri oggetti riservati alla sua com-
	petenza dalla legge, dal presente statuto, nonché sugli argo-
	menti che l'Organo amministrativo sottopone alla sua appro-va-
	zione.
	Il verbale dell'Assemblea che delibera in merito al precedente
	punto 7 (sette) deve essere redatto da un notaio.
	L'Assemblea ha luogo almeno una volta all'anno nei tempi indi-
	cati all'art. 19 (diciannove).
	L'Assemblea inoltre può essere convocata tutte le volte che
	l'Organo Amministrativo lo creda necessario, ovvero per la
	trattazione di argomenti che tanti soci che rappresentano al-
	meno un terzo dei voti spettanti a tutti i soci sottopongano
	alla loro approvazione, facendone domanda scritta all'Organo
	Amministrativo.
	In questo ultimo caso, la convocazione deve avere luogo senza
	ritardo e comunque non oltre trenta giorni dalla data della
	richiesta.
	Art. 21= <u>Costituzione e quorum deliberativi</u>
	In prima convocazione l'Assemblea è regolarmente costituita
	quando siano presenti o rap-presentati almeno la metà dei voti

dei soci aventi diritto al voto.

In seconda convocazione l'Assemblea è regolarmente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati aventi diritto al voto.

L'Assemblea delibera a maggioranza assoluta dei voti, su tutti gli oggetti posti all'ordine del giorno.

Art. 22= Votazioni

Per le votazioni si procederà normalmente col sistema dell'alzata di mano, salvo diversa deliberazione dell'Assemblea.

Le elezioni delle cariche sociali saranno fatte a maggioranza relativa, ma potranno avvenire anche per acclamazione.

Art. 23= Voto

Nelle Assemblee hanno diritto al voto coloro che risultano iscritti nel libro dei soci da almeno 90 (novanta) giorni e che non siano in mora nei versamenti delle quote sottoscritte. Ciascun socio persona fisica ha un solo voto, qualunque sia l'ammontare della sua partecipazione; i soci persone giuridiche potranno avere un massimo di due voti come appresso specificato:

I soci che, per qualsiasi motivo, non possono intervenire personalmente all'Assemblea, hanno la facoltà di farsi rappresentare, mediante delega scritta, soltanto da un altro socio avente diritto al voto, appartenente alla medesima categoria di socio cooperatore o sovventore, e che non sia Amministratore, Sindaco o dipendente come disposto nell'art. 2372 del co-

dice civile.

Il socio imprenditore individuale può farsi rappresentare nell'Assemblea anche dal coniuge, dai parenti entro il terzo grado o dagli affini entro il secondo che collaborano all'impresa.

La delega non può essere rilasciata con il nome del rappresentante in bianco.

Art. 24= Presidenza dell'Assemblea

L'Assemblea è presieduta dall'Amministratore unico o dal presidente dell'Organo amministrativo ed in sua assenza dal vice presidente, ed in assenza anche di questi, dalla persona designata dall'Assemblea stessa, col voto della maggioranza dei presenti.

Essa provvede alla nomina di un segretario, anche non socio.

La nomina del segretario non ha luogo quando il verbale è redatto da un notaio.

Art. 25= Amministrazione

La cooperativa può essere amministrata, alternativamente, da un amministratore unico o da un consiglio di amministrazione composto da due o più membri, su decisione dei soci in sede di nomina. In caso di nomina del consiglio di amministrazione, l'amministrazione della cooperativa può essere affidata anche a soggetti non soci, purché la maggioranza del consiglio di amministrazione sia scelta tra i soci cooperatori. L'amministratore Unico deve essere scelto unicamente tra i soci coope-

	ratori.	
	Gli amministratori restano in carica per il periodo determina-	
	to dai soci al momento della nomina, comunque non superiore a	
	tre anni.	
	Gli amministratori possono essere rieletti.	
	In caso di nomina dell'Amministratore Unico esso dura in cari-	
	ca per il periodo determinato dai soci all'atto della nomina e	
	comunque fino a revoca o dimissione; in caso di nomina a tempo	
	indeterminato può essere revocato in ogni tempo senza necessi-	
	tà di motivazioni.	
	La cessazione degli amministratori per scadenza del periodo	
	determinato dai soci ha effetto dal momento in cui il nuovo	
	organo amministrativo è stato ricostituito.	
	Qualora non vi abbiano provveduto i soci al momento della no-	
	mina, il consiglio di amministrazione elegge fra i suoi membri	
	un presidente.	
	Le decisioni degli amministratori devono essere trascritte	
	senza indugio nel libro delle decisioni degli amministratori.	
	Il consiglio di amministrazione è convocato dal Presidente	
	tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare	
	ovvero quando lo richiedano un terzo degli amministratori.	
	La convocazione, recante l'ordine del giorno, la data, il luo-	
	go e l'ora della riunione, deve essere spedita a tutti gli am-	
	ministratori, sindaci effettivi e revisore, se nominati, con	
	qualsiasi mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto	

25 di 32

	amministrazione deve inoltre deliberare in forma collegiale	
	nei casi in cui oggetto della decisione siano la remunerazione	
	della prestazione mutualistica, il ristorno, il conferimento,	
	la cessione o l'acquisto di azienda o di ramo d'azienda, la	
	costituzione o assunzione di una partecipazione rilevante in	
	altra società.	
	Ogni 180 (centoottanta) giorni gli organi delegati devono ri-	
	ferire agli Amministratori e al Collegio sindacale sul genera-	
	le andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzio-	
	ne, nonché sulle operazioni di maggior rilievo, in termini di	
	dimensioni o caratteristiche, effettuate dalla Cooperativa e	
	dalle sue controllate.	
	Gli amministratori relazionano, in occasione dell'approvazione	
	del bilancio di esercizio, sui criteri seguiti nella gestione	
	sociale per il conseguimento dello scopo mutualistico, con	
	particolare riferimento alla sussistenza del requisito della	
	prevalenza mutualistica o alle azioni che si intendono intra-	
	prendere per riacquistare il requisito stesso in caso di per-	
	data temporanea ai sensi dell'articolo 2545-octies c.c.	
	L'amministratore unico ha la rappresentanza della cooperativa.	
	In caso di nomina del consiglio di amministrazione, la rappre-	
	sentanza della cooperativa spetta al presidente del consiglio,	
	al vicepresidente ed ai consiglieri delegati, se nominati. In	
	caso di mancanza sopravvenuta di uno o più Amministratori, gli	
	altri provvedono a sostituirli nei modi previsti dall'art.	

2386 del codice civile.

Se viene meno la maggioranza degli Amministratori, quelli rimasti in carica devono ricorrere alla decisione dei soci per la sostituzione dei mancanti.

In caso di mancanza sopravvenuta dell'Amministratore Unico o di tutti gli Amministratori, il ricorso alla decisione dei soci deve essere fatto d'urgenza dal Collegio sindacale, se nominato, il quale può compiere nel frattempo gli atti di ordinaria amministrazione. In caso di mancanza del Collegio sindacale, l'Amministratore Unico o gli amministratori sono tenuti a far ricorso alla decisione dei soci e rimangono in carica fino alla sua sostituzione.

Spetta alla decisione dei soci determinare i compensi dovuti agli Amministratori e ai membri del Comitato esecutivo, se nominato. In presenza di amministratori investiti di particolari cariche, la remunerazione degli stessi è stabilita dall'organo amministrativo, sentito il parere del collegio sindacale, se nominato.

Art. 26= Organo di controllo

Ove si verificassero i presupposti di legge di cui all'articolo 2543, comma 1 c.c., la cooperativa procede alla nomina del collegio sindacale, composto da tre membri effettivi e due supplenti eletti dall'assemblea. Il collegio sindacale è costituito da revisori contabili iscritti nel registro istituito presso il Ministero della Giustizia.

	L'assemblea nomina il presidente del collegio stesso.	
	I sindaci durano in carica tre anni e scadono alla data del-	
	l'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo	
	al terzo esercizio della carica. Essi sono rieleggibili. Non	
	possono essere nominati alla carica di sindaco, e se nominati	
	decadono dall'ufficio, coloro che si trovano nelle condizioni	
	previste dall'articolo 2399 c.c. I sindaci possono essere re-	
	vocati solo per giusta causa e con decisione dei soci. La de-	
	cisione di revoca deve essere approvata con decreto del Tribu-	
	nale , sentito l'interessato. In caso di morte, di decadenza o	
	rinuncia di un sindaco, subentrano i supplenti in ordine di	
	età. I sindaci restano in carica fino alla decisione dei soci	
	per l'integrazione del collegio, da adottarsi su iniziativa	
	dell'organo amministrativo, nei successivi trenta giorni. I	
	nuovi nominati scadono insieme con quelli in carica.	
	Il collegio sindacale deve vigilare sull'osservanza della leg-	
	ge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta am-	
	ministrazione e, in particolare, sull'adeguatezza dell'assetto	
	organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla so-	
	cietà e sul suo concreto funzionamento.	
	A tal fine, i sindaci possono in qualsiasi momento procedere,	
	anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo,	
	avendo inoltre la facoltà di chiedere all'organo amministrati-	
	vo notizie, anche con riferimento a società controllate, sul-	
	l'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.	

29 di 32

	soci, alle adunanze del consiglio di amministrazione e del co-	
	mitato esecutivo, se nominato. Il collegio deve riunirsi alme-	
	no ogni novanta giorni.	
	TITOLO VII	
	CONTROVERSIE	
	Art. 27= <u>Clausola di conciliazione ed arbitrale</u>	
	Ipotesi di clausola con conciliazione e arbitrato.	
	Tutte le controversie aventi ad oggetto rapporti sociali, com-	
	prese quelle relative alla validità delle delibere assemblea-	
	ri, promosse da o contro i soci, da o contro la società, ivi	
	comprese quelle relative ai rapporti con gli organi sociali,	
	dovranno essere oggetto di un tentativo preliminare di conci-	
	liazione, secondo il Regolamento del servizio di conciliazione	
	della Camera di Commercio di Catanzaro, con gli effetti previ-	
	sti dagli artt. 38 ss D.Lgs. 5/2003.	
	Ogni controversia non risolta tramite la conciliazione, come	
	prevista nella presente clausola, entro sessanta giorni dalla	
	comunicazione della domanda, o nel diverso periodiche le parti	
	concordino per iscritto, sarà risolta mediante arbitrato ri-	
	tuale secondo diritto in conformità del Regolamento della Ca-	
	mera Arbitrale della Camera di Commercio di Catanzaro che	
	provvederà alla nomina dell'arbitro e/o degli arbitri. Le par-	
	ti si impegnano a ricorrere alla conciliazione prima di ini-	
	ziare qualsiasi procedimento giudiziale o arbitrale. Il proce-	
	dimento di conciliazione dovrà svolgersi sessanta giorni dalla	

comunicazione della domanda o nel diverso periodo che le parti concordino per iscritto.

TITOLO VIII

SCIoglimento E LIQUIDAZIONE

Art. 28= Scioglimento anticipato

L'assemblea che dichiara lo scioglimento della Società nominerà uno o più liquidatori stabilendone i poteri.

Art. 29= Devoluzione patrimonio finale

In caso di scioglimento della Società, l'intero patrimonio sociale risultante dalla liquidazione sarà devoluto nel seguente ordine:

- a rimborso del capitale sociale effettivamente versato dai soci ed eventualmente rivalutato a norma del precedente art. 17 (diciassette), lett. c);

- al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, di cui all'art. 11 della legge 31 gennaio 1992, n. 59.

TITOLO IX

DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI

Art. 30= Regolamenti

Per meglio disciplinare il funzionamento interno, e soprattutto per disciplinare i rapporti tra la Società ed i soci determinando criteri e regole inerenti lo svolgimento dell'attività mutualistica, l'Organo amministrativo potrà elaborare appositi regolamenti sottoponendoli successivamente all'approvazione

FIRMATO: FRANCO CALIDONNA; SEBASTIANO PANZARELLA NOTAIO (IM-
PRONTA DI SIGILLO).

Bollo assolto all'origine per via telematica ai sensi del decreto 22 febbraio 2007 mediante M.U.I..

Copia su supporto informatico conforme all'originale cartaceo

ai sensi dell'art. 28 del D.Lgs. 82/2005

FIRMATO: SEBASTIANO PANZARELLA NOTAIO.